

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Aquilana Società Multiservizi S.p.A.", nel seguito anche indicata come "società".

La società può validamente identificarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la denominazione abbreviata di "ASM S.p.a.".

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in L'Aquila.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie, succursali, dipendenze, filiali, recapiti ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a termini di legge.

Art. 4

Oggetto

La società, ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D.L.g.vo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal D.gs. 16 giugno 2017 n. 100, ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale ed

in particolare:

a) progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti per il trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;

b) autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;

c) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di demuscazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione ambientale;

d) gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;

e) adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;

f) autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;

g) incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e

promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;

h) accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;

i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza economica;

j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative;

k) gestione di materiale di natura emergenziale espressamente prevista da normativa speciale all'uopo emanata;

l) gestione di siti di recupero e smaltimento, di natura emergenziale, espressamente autorizzati;

m) accertamento preventivo in materia di gestione dei rifiuti;

n) gestione di impianti per il trattamento di inerti (aggregati riciclati).

La società può provvedere all'esercizio, sia direttamente che indirettamente, di altri servizi pubblici di rilevanza economica e/o sociale e altri servizi di interesse generale che siano ad essa affidate dal Comune previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può

inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie, strumentali o complementari rispetto all'oggetto sociale ed espressamente autorizzate dall'Ente/i proprietario/i.

Può infine assumere finanziamenti e mutui passivi, nei termini di legge, esclusivamente per far fronte ai costi di gestione e agli investimenti inerenti le attività oggetto di affidamento "in house".

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni.

La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

La società potrà partecipare, ai sensi di legge, ad appalti e concessioni degli stessi servizi pubblici locali di cui ai propri fini statutari, così come potrà sviluppare gestioni per conto terzi previa convenzione.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato,

che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, costituendo il mancato rispetto del suddetto limite quantitativo grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lg.vo n. 175/2016.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 944.900,00 (novecentoquarantaquattromilanovecento/00) rappresentato da n. 944.900 azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Possono essere soci della società esclusivamente soggetti di diritto pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

E' fatto salvo il divieto di cui al 5° comma dell'art. 14 del Dl.gvo. 175/2016.

A richiesta dell'Organo Amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento

che in conto futuro aumento del capitale sociale, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia fiscale e creditizia, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci indicato nell'art. 2421 codice civile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994.

Art. 6

Azioni ordinarie

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile.

Art. 7

Partecipazione soci pubblici

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto ed è posseduto dal

socio Comune dell'Aquila, ma potranno essere soci, nel rispetto della normativa vigente, anche altri Enti pubblici.

Art. 8

Gradimento

Il socio che intenda cedere le proprie azioni ad un terzo o che intenda sottoporre a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne comunicazione al legale rappresentante della società mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o con posta elettronica certificata, indicando la persona del potenziale acquirente e le relative condizioni.

E' rimesso al giudizio dell'Organo Amministrativo e, in via di reclamo, all'assemblea ordinaria, il placet all'alienazione a terzi delle azioni (a qualunque titolo), senza l'obbligo di motivarne il rifiuto ma con l'obbligo di indicare, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione indicata nel comma uno, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nella proposta di cessione con il soggetto non gradito.

L'eventuale diniego al gradimento dovrà essere comunicato al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno o con Posta Elettronica Certificata. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella comunicazione.

Nel caso in cui non sia stato dato il gradimento e nel caso in cui il cedente non abbia proposto altro acquirente è facoltà del proponente-cedente di recedere dalla società secondo le modalità degli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto d'interessi con la società; il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

Art. 9

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

Assemblea azionisti

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede la società.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

Avviso di convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso trasmesso ai soci, agli organi amministrativi e di controllo e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso e-mail e PEC.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

Competenze

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno un volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze inerenti la struttura e l'oggetto della società lo richiedano, la stessa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le materie a questa riservata dalla Legge e dal presente Statuto, e in particolare:

- a) nomina e revoca gli Amministratori;
- b) nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti;
- c) delibera sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti locali;
- d) delibera sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate partecipate;
- e) delibera sull'acquisto di partecipazioni di valore superiore al venti per cento (20%) del valore contabile del proprio

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;

f) delibera sui compensi degli Organi sociali ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Art. 13

Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e che almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2372 codice civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art.14

Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento la Presidenza è assunta, nell'ordine e se nominato, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione,

dall'Amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, più anziano di età, ovvero da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art.15

Costituzione e deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Le Assemblee si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16

Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico con comprovate esperienze in campo gestionale e amministrativo, che non versi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico in base alle normative vigenti.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della Sezione VI- bis del Capo V del Titolo V e del Libro V del Codice Civile. La deliberazione è trasmessa secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del D.lgs n. 175/2016.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia di cui al primo comma dell'art. 11 del D.L.vo n. 175/2016.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 17

Nomina degli Amministratori

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi di cui ai criteri stabiliti dalla legge n. 120/2012.

In caso di partecipazione maggioritaria del Comune dell'Aquila:

- due Consiglieri di Amministrazione tra cui il Presidente, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, sono nominati dal Sindaco del Comune di L'Aquila;
- il terzo Consigliere è nominato dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori possono essere nominati per un massimo di tre esercizi sociali e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono stati nominati.

Gli Amministratori decadono dal loro ufficio nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 c.c. e del presente Statuto.

Gli stessi possono essere revocati dall'Ente che li ha nominati e dall'Assemblea per quello da questa nominato.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà

alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 codice civile con gli stessi criteri sopra previsti.

Nell'eventualità che un Consigliere sia revocato, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 5 comma 9 della Legge n. 135/2012 e al D. Lgs 08.04.2013, n. 39 s.m.i., è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere e di Assessore del Comune/i e con altre fattispecie previste dalle Leggi vigenti in materia e dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 18

Competenze dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla Legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare di volta in volta o permanentemente o per un periodo prestabilito un Segretario, anche estraneo, senza compensi aggiuntivi.

L'Assemblea può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di mancanza o di impedimento di quest'ultimo.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 e/o di altre

norme cogenti, non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, è soggetto al controllo da parte dell'Ente/i proprietario/i nelle forme di cui al seguente art. 26 al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" e del "Controllo Analogo Congiunto", previsti dalla Legge.

Art. 19

Poteri di rappresentanza

All'Amministratore Unico o nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al suo Presidente ovvero al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, spettano la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

La firma del Vice Presidente costituisce prova e fa fede nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e per il presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, al Presidente ove a ciò preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono

inoltre nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Art. 21

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, e-mail e PEC, spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art.22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto

nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23

Compensi dell'Organo Amministrativo

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce i compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, entro i limiti di quanto previsto dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

All'Organo Amministrativo compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per le relative polizze assicurative, nei termini di legge definite

dall'Assemblea stessa in ottemperanza alle disposizioni di Legge e del presente Statuto.

Art. 24

Obblighi dell'Organo amministrativo

L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

In particolare, in caso di deliberazione di acquisto di beni, servizi e forniture, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle Società controllate anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dell'assunzione del personale ovvero di eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni all'assunzione del personale.

Art. 25

Collegio Sindacale e Revisore Legale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme

vigenti, fermo restando che due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e un Sindaco supplente sono nominati dal Sindaco del Comune di L'Aquila.

Ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 comma secondo del D Lgs n. 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve essere interamente costituito da Revisori legali iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

La revisione legale dei conti, svolta secondo le norme di legge vigenti, è affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Il compenso è attribuito dall'Assemblea secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26

Controllo Analogo

La società è soggetta al "Controllo Analogo" e al "Controllo Analogo Congiunto", di cui all'art. 2 comma 1 lett.c) e d) del D.Lgs. n.175/2016, da parte dell'Ente/Enti proprietario/i, da

esplicarsi mediante poteri di nomina dell'Organo Amministrativo, poteri direttivi e ispettivi esercitati nelle forme di legge ovvero con appositi atti di indirizzo, al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" e dell'"Attività Dedicata" di cui alla disciplina Comunitaria quali requisiti inderogabili dell'affidamento "in house".

L'Ente proprietario definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate, tramite le proprie strutture responsabili ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

A tal fine, l'Ente proprietario definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui dovrà tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni reperite, l'Ente proprietario effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

In caso di partecipazione di più Enti Pubblici al capitale della

società, fermo restando il requisito dell'"Attività Dedicata" nei confronti degli Enti proprietari, il "Controllo Analogo" e i controlli di cui all'art. 147 quater del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, verranno esercitati congiuntamente secondo le modalità stabilite da appositi Patti Parasociali.

ART. 27

Piano finanziario

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di presentare, annualmente, entro i termini stabiliti dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente/Enti proprietario/propretari, un piano finanziario relativo alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di consentire l'approvazione delle tariffe da parte dell'Organo Consiliare, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Approvazione del bilancio

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredato dai relativi allegati. Il bilancio così redatto è presentato all'Assemblea nell'adunanza annuale ed è comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta)

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2429 terzo Comma del codice civile nonché al Settore comunale competente in materia di "Controllo analogo" e "Controlli ex art. 147 quater TUEL".

Il bilancio, regolarmente approvato, verrà trasmesso all'Ente/i proprietario/i secondo i termini di legge al fine della predisposizione del bilancio consolidato.

Art. 30

Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

a) il quindici per cento (15%) alla riserva statutaria;

b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi sono pagati nei luoghi e nei tempi che saranno comunicati dall'Organo Amministrativo.

Art. 31

Scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne definisce i poteri.

Art.32

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra

la società e i componenti gli organi sociali il foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 33

Divieti

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

È vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' recepito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 34

Rinvio

La legge regola quanto il presente statuto non prevede espressamente.